

Comune di Uboldo (VA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI UBOLDO

(approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 30/06/2021)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 – OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 6 – FINALITÀ DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 7 - VERIFICA DEL PIENO SODDISFACIMENTO DEI PRINCIPI DI LICEITÀ, NECESSITÀ, NON ECCEDEXZA E PROPORZIONALITÀ E FINALITÀ

7.1 - PRINCIPIO DI LICEITÀ

7.2 - PRINCIPIO DI NECESSITÀ

7.3 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

7.4 - PRINCIPIO DI FINALITÀ

ART. 8 – INFORMATIVA

ART. 9 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPO II - SOGGETTI

ART. 10 - TITOLARE

ART. 11 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 12 – SUB – RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 13 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 14 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 15 - SOGGETTI ESTERNI

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 16 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

ART. 17 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

ART. 18 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

ART. 19 - SICUREZZA DEI DATI

ART. 20 - ACCESSO ALLA SALA DEDICATA AI SERVER

ART. 21 - ACCESSO AI DATI

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 22 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 23 - MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

ART. 24 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25- PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE
ART. 27 – NORME FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comunali attivati nel territorio del Comune di Uboldo e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Uboldo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.

3. In particolare il presente Regolamento:

- a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di Uboldo:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video, ad eccezione delle body cam per le quali si rimanda al relativo articolo.

5. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale, utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente regolamento.

6. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, anche installati su aeromobili a pilotaggio remoto, per le finalità di polizia, è disciplinato dal Capo V del DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e art. 47 D.Lgs. 51/2018 recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", a cui si rimanda per la relativa applicazione.

7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Uboldo è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte su varchi viari. La disciplina relativa al trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGDP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Direttiva UE 2016/680, attuata con D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, che modifica e integra il D.Lgs 196/2003 “Codice nazionale sulla privacy”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”.

Art. 3 – Principi generali

1. La videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 RGDP e, in particolare:

- **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali attraverso l'impianto di videosorveglianza è aderente alle funzioni strettamente istituzionali dell'Ente di cui è investito il titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del RGDP. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;

- **Principio di necessità:** in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGDP, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati;

- **Principio di proporzionalità:** la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parti di addetti, sistemi di allarme,

misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere;

- **Principio di finalità:** ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGDP, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

banca dati

il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarda prevalentemente soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;

trattamento di dati personali

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, l'immissione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

dato personale

qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale e rilevati con trattamento di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

dati identificativi

i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

dato anonimo

il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

dato particolare

i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, dati biometrici, dati genetici, dati giudiziari;

titolare del trattamento

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del

trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

responsabile del trattamento

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

interessato

la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

terzo

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

violazione dei dati personali

la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

autorizzati

le persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento di dati personali;

incaricato del trattamento o designato

l'art 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 ha introdotto la definizione di "soggetto designato", persona fisica espressamente designata che opera sotto l'autorità del Titolare o Responsabile del trattamento;

blocco

la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di mutamento;

comunicazione

il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

diffusione

il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

videosorveglianza fissa

la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengono da apparati di ripresa (TVCC) installati su supporti fissi (pali, sbracci, etc.);

videosorveglianza mobile

la sequenza di componenti e di apparati di natura hardware e software che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati, che provengono da apparati

di ripresa (TVCC) installati su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed autorizzati allo scopo, etc.).

Art. 5 – Obiettivo del presente regolamento

1. Obiettivo del presente regolamento è assicurare che i trattamenti di dati personali effettuati dal Comune di Uboldo nel proprio territorio mediante il sistema di videosorveglianza, avvengano correttamente, lecitamente, e conformemente a quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare, il rispetto del presente regolamento garantirà la conformità:

- alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- alle prescrizioni del D.Lgs. 51/2018, ove applicabili, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Provvedimento Generale dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, dedicato alla videosorveglianza e ai principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità.

Art. 6 – Finalità dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Uboldo dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge regionale n. 6/2015, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Uboldo. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) supportare la prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs 267/2000;
- b) supportare la prevenzione e repressione di ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio comunale, di beni e di persone;
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) supportare le attività di protezione civile sul territorio comunale;
- g) tutelare la sicurezza degli operatori del Servizio di Polizia Locale;
- h) vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze e parchi pubblici;
- i) vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali.

3. Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione,

conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità del transito di un veicolo.

4. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

5. E' fatto in generale divieto di posizionare telecamere, e in ogni caso di utilizzare immagini e registrazioni, in luoghi chiusi. Nel caso si presenti l'esigenza di effettuare riprese in luoghi chiusi pubblici, si dovrà verificare e assicurare che le riprese avvengano nel pieno rispetto dello "Statuto dei lavoratori" e non violino il divieto, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli a distanza sull'attività dei dipendenti.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione diretta di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per la segnalazione affinché intervengano gli organi di polizia stradale.

7. Nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, l'Ente potrà promuovere politiche di controllo del territorio coinvolgendo organismi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dette politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, verranno previamente disciplinati con separati accordi.

Art. 7 – Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità

7.1 Principio di liceità

1. Affinché sia soddisfatto il principio di liceità, si dovrà periodicamente verificare che:

- le finalità perseguite mediante il sistema di videosorveglianza siano coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali dell'Ente;
- la videosorveglianza non avvenga in violazione delle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (es. art. 615 bis del Codice Penale), di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela;
- la videosorveglianza non abbia luogo in violazione delle tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- le riprese o le registrazioni non vengano effettuate in violazione di quanto previsto da disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- la videosorveglianza avvenga nel rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;
- siano osservati specifici limiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi.

7.2 Principio di necessità

1. Affinché sia rispettato il principio di necessità deve essere escluso qualsiasi utilizzo superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Inoltre il sistema informatico e ciascuna telecamera deve essere configurata ed utilizzata in maniera tale da non utilizzare dati relativi a soggetti identificabili quando le finalità del trattamento possono essere perseguite raccogliendo solamente dati anonimi; inoltre il

software deve essere configurato in modo da cancellare automaticamente e periodicamente i dati eventualmente registrati.

2. Ulteriori considerazioni da tenere presenti per il rispetto del principio di necessità sono le seguenti:

- l'esigenza di perseguire le finalità deve essere concreta, reale e comprovabile;
- il personale dipendente comunale, non potendo avere una diffusione e una presenza capillare sul territorio, non è in grado di assicurare il monitoraggio e la registrazione continua dei fatti, che solo un sistema di videosorveglianza può assicurare;
- da un punto di vista economico, l'utilizzo di un sistema elettronico di videosorveglianza presenta dei costi inferiori rispetto ai costi derivanti dall'utilizzo di personale dedicato al perseguimento delle finalità indicate in precedenza.

7.3 Principio di proporzionalità

1. Il rispetto dei principi di non eccedenza e proporzionalità si dovrà valutare periodicamente con riferimento ai criteri di seguito elencati:

- il numero e la collocazione delle telecamere devono essere effettivamente commisurate al reale livello di rischio, evitando la rilevazione o la registrazione in aree che non siano soggette a concreti pericoli o che non siano meritevoli di particolare tutela;
- il posizionamento, la tipologia di telecamere, le aree brandeggiabili, l'utilizzo di zoom, quali dati ed eventi rilevabili, devono essere rapportati alle concrete finalità ed esigenze, e si dovranno evitare eccedenze; ad esempio si dovrà limitare la possibilità di brandeggio mediante l'impostazione di vincoli o di mascheramenti statici;
- le telecamere devono essere collocate, e più in generale la videosorveglianza deve essere adottata, solo quando altre misure meno "invasive" siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

7.4 Principio di finalità

1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del Regolamento Europeo 2016/679; sono pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi.

2. Potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, soprattutto quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti.

3. È inoltre consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini o riprese, in caso di atti illeciti.

Art. 8 – Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

2. A tal fine il Titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di "primo" e di "secondo" livello. Quanto all'informativa di "primo livello", finalizzata per relazionarsi in modo primario e diretto con l'interessato, il Titolare utilizzerà un cartello di avvertimento per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile in ogni condizione di illuminazione ambientale. Il cartello deve essere collocato prima del raggio di azione della

telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Detto cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato (es. finalità del trattamento, identità del Titolare, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e i diritti degli interessati, il periodo di conservazione, la modalità di trasmissione). Verrà inoltre riportato anche il luogo ove l'interessato potrà prendere visione dell'informativa per esteso, cosiddetta di "secondo livello". Quest'ultima verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 RGPD. Nel medesimo luogo sarà resa disponibile altresì la geolocalizzazione delle telecamere presenti sul territorio comunale.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

4. L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi di diffusione locale.

5. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 9 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGDP, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy, per le quali non è richiesta.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 10 – Titolare

1. Il Comune di Uboldo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, pertanto, compete esclusivamente all'Ente la decisione in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano al Titolare:

- a) le linee organizzative a supporto dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- b) il numero, la tipologia e i luoghi di installazione delle telecamere;
- c) i tempi massimi e minimi di memorizzazione delle immagini;
- d) le eventuali notifiche al Garante per la protezione dei dati personali;
- e) l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di autorizzati, oppure di designati interni o responsabili oppure di autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico;
- f) l'individuazione di compiti e responsabilità da assegnare ai soggetti individuati in precedenza;
- g) le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- h) la vigilanza sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 11 - Responsabile del trattamento dei dati personali

Qualora il titolare del trattamento ricorra ad un responsabile del trattamento, come eventualmente possibile nell'ipotesi indicata all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, a tale responsabile del trattamento sono richieste garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

La nomina è effettuata da titolare del trattamento nella figura del Comune di Uboldo con atto del Comandante, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile del trattamento.

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, fra le misure di sicurezza occorre che il responsabile del trattamento garantisca l'applicazione delle c.d. "misure minime AGID" art. 17 CAD - D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 indicate nella circolare Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017.
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

i) L'accordo dovrà tenere conto dell'eventuale ruolo di "amministratore di sistema" del soggetto responsabile del trattamento e disciplinarne i compiti e funzioni in base al Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali: "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008"

Art. 12 Sub-Responsabile del trattamento dei dati

Il ruolo del sub-responsabile del trattamento dei dati (altro responsabile art. 28 par. 2 GDPR) deve essere disciplinato nella nomina a responsabile di cui al punto 11:

quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Art. 13 – Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale di Uboldo nomina gli Incaricati in numero sufficiente ad assicurare il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. In particolare, gli Incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. Tra i soggetti designati quali Incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala dedicata ai server e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

4. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme

ai limiti indicati dal presente Regolamento.

6. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di procedimenti penali.

Art. 14 - Responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento, in quanto Pubblica Amministrazione (Ente locale) designa un responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Art. 15 - Soggetti esterni

1. Il Responsabile del trattamento, qualora per la manutenzione del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente, è autorizzato a ricorrere a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi è necessario formalizzare una nomina in riferimento all'art. 11 del presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 16 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, parchi) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo art. 24.

2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Comando di Polizia Locale di Uboldo dove sono registrati su appositi server. In questa sede le immagini sono direttamente visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurati.

4. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

6. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

7. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Responsabile Comandante potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

8. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

9. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 17 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.

2. Il sistema di videosorveglianza in uso al Comando di Polizia Locale di Uboldo comprende apparecchi mobili, quali:

- body cam;
- fototrappole e sistemi mobili di videosorveglianza.

3. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio di sistemi di microtelecamere (body cam) da indossare sulla divisa, per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui, in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs 51/2018 trattandosi di "*dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*".

4. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

5. Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli

scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, affiderà la documentazione video realizzata all'Ufficiale di coordinamento, che provvederà a riversare le immagini su supporto fisico.

6. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante del Servizio di Polizia Locale;

7. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

8. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza potrà dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare, può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione dovranno essere disciplinate con apposito provvedimento del Comandante del Servizio di Polizia Locale.

9. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo sulla privacy e della Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati o distrutti.

Art. 18 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, ove applicabile, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGDP, su presentazione di apposita istanza da presentarsi all'ufficio protocollo in carta semplice, ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGDP, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGDP.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata all'ufficio preposto alla gestione della videosorveglianza comunale.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;

- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. L'ufficio preposto alla gestione della videosorveglianza comunale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGDP, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, ricorrendone i presupposti, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGDP.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 15.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
- a) la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGDP, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali ~~responsabili~~ e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

- b) per i soggetti abilitati a visionare le immagini devono essere impedito le operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.14 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
5. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 20 - Accesso alla sala dedicata ai server

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso un locale ubicato presso il Comando di Polizia Locale di Uboldo.
2. L'accesso al locale di cui sopra è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.
L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale di Uboldo individuati ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alla sala dedicata ai server può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Il Comandante impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Art. 21 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati avviene da postazioni client ubicate presso la sede del Comando di Polizia Locale di Uboldo e può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Comandante.
2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile del trattamento per le finalità necessarie a svolgere i compiti affidati, ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di accordi sottoscritti di fruizione o convenzioni) nonché per finalità di indagine dell’Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall’Ente);
- c) alla società fornitrice dell’impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell’impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all’amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all’interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L’accesso da parte dell’interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l’accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte dell’incaricato al trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all’accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 24, comma 7, L. 241/90, l’accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L’accesso sarà garantito mediante l’utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto.

2. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGDP ed alle disposizioni attuative.

Art. 24 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 RGDP.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGDP.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta il "Programma per la gestione degli impianti di videosorveglianza". Il programma contiene regole più specifiche per l'utilizzo e la gestione del sistema di videosorveglianza e riporta tutte le misure di tipo fisico, tecnico ed organizzativo adottate; può individuare qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

2. Tale programma tratta, in termini generali, i seguenti argomenti:

- l'individuazione dei siti presso cui installare gli impianti di videosorveglianza, su proposta del Comandante della Polizia Locale, con le relative motivazioni;

- la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo (linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo) per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - l'architettura dei sistemi di gestione dei dati e le misure di sicurezza adottate.
3. Il Programma viene riesaminato con cadenza annuale.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione o modifica di quelle richiamata, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 27 – Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento europeo sulla privacy UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., al D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.